



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 ED INTERVENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.13 DEL 10/06/2020

L'annodue milaventi, addì dieci del mese di giugno alle ore 12.00, nella Casa Comunale, convocato dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	X	
2	FIorenza DAVIDE	X	
3	Giannasi Michela	X	
4	Micheli Maurizio	X	
5	BONALDI CLARA	X	
6	PAGLIAI MARIA RACHELE		X
7	SUCCI NICOLETTA	X	
8	NARDINI ORAZIO	X	
9	NESTI GIUSEPPE	X	
10	TOGNARELLI DAVID	X	
11	PRETI CHIARA	X	
		10	1

Assiste alla seduta il dr. Giampaolo Giovanelli Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

VERBALE NR. 13 DEL 10-06-2020

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2020 ED INTERVENTI DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA.

Illustra il vice sindaco Micheli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;

Visti gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

Visto il Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate approvato con delibera di C.C. n. n. 7 del 28.3.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento della Tassa Rifiuti, approvato con delibera del C.C. n. 14 del 19/05/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto il comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Dato atto, inoltre:

-che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

-che il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dalPEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Dato atto che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000

Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 del 4.3.2019 avente ad oggetto: Presa d'atto del Piano economico-finanziario del servizio gestione rifiuti urbani e approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019 e dato atto che il costo del PF 2019 ammonta complessivamente ad € 563.672,99(IVA compresa);

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa unica, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dare atto che, si sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, ed al fine di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata, nel Regolamento sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni a favore di soggetti assistiti in maniera permanente dal Comune o ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimi fissati annualmente dal Comune ovvero interventi di agevolazione per la raccolta differenziata e per il riciclo;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella G.U. n.26 del 1/2/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato Covid-19 o Coronavirus a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamati i DPCM dell' 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, che, con effetto immediato dalla loro sottoscrizione, dettano misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamata la normativa più recente: D.L. 16/05/2020, n. 33, a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. 16/05/2020, n. 125.); D.L. 19/05/2020, n. 34 a tutt'oggi in attesa di conversione (Pubblicato nella G.U. n.128 del 19/05/2020 - Suppl. Ord. n. 21); D.P.C.M. 26/04/2020 (Pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108); D.P.C.M. 17/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 17/05/2020, n. 126); D.P.C.M. 18/05/2020 (Pubblicato nella G.U. 18/05/2020, n. 127);

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono un allentamento delle misure restrittive previste fino ad aprile c.a. (decretando il passaggio dalla c.d. Fase 1 alla c.d. Fase 2 ma continuano anche a prevedere in primo luogo misure volte alla tutela della salute attraverso la limitazione della libera di circolazione e del contatto tra le persone, con divieto degli assembramenti umani;

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 Nr 158/2020/R/RIF di Arera avente oggetto "ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19" e relativo allegato A, in cui sono stabilite le misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione forzata dell'attività per emergenza Covid-19;

Visto che con il citato D.L. n.34/2020 sono disposte misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici, delle famiglie e delle persone a testimonianza della grave situazione economico-sociale in essere;

Richiamato l'art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottate le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Visto il comunicato stampa n. 1 xx del 16/05/2020 di Atersir di Modena, che riprendendo una serie di proposte e richieste rivolte al Governo nei giorni scorsi dall'Agenzia a livello regionale regionale che si occupa di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna come il servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti, dichiara anch'essa di aver chiesto al Governo i seguenti interventi:

- di mettere a disposizione dei Comuni un fondo nazionale per compensare il mancato gettito della tassa sui rifiuti (Tari), causato dall'emergenza sanitaria, e consentire una riduzione delle tariffe;
- di garantire adeguata liquidità ai Comuni e gestori con prestiti garantiti dallo Stato, tenendo conto che in Emilia Romagna è stimato un calo del gettito Tari superiore ai 100 milioni di euro.
- di emettere un provvedimento per l'anno 2020 che consenta ai Comuni di tenere conto della situazione emergenziale nei piani finanziari.

Visto che in attesa delle risorse del Governo e per contribuire a ridurre i costi del servizio rifiuti, Atersir regionale ha deciso, nei giorni scorsi, di confermare nel 2020 le tariffe del 2019 e di rinunciare al prelievo delle quote dalle risorse dei Comuni, per circa 11 milioni di euro, compresi i fondi finanziati dalla Regione; inoltre, sempre Atersir regionale ha stabilito che non entreranno nelle voci della TARI le spese di gestione dei rifiuti nella fase di emergenza, connessi con le sanificazioni stradali, di mezzi o cassonetti e per le raccolte dedicate a cittadini contagiati o in quarantena".

Pertanto, vista la situazione economica attuale si ritiene opportuno confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal Pef Arera, in un così difficile momento storico;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per l'intero Comune di Pievepelago, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche, che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, mediante l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Dato atto che per attenuare l'onerosità della tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche, Il Comune ha ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa, in particolare per venire incontro alle attività commerciali, artigianali e industriali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, riconoscendo una riduzione della TARI mediante la disapplicazione della tariffa ai giorni di effettiva chiusura, dietro presentazione di istanza da parte del contribuente;

Rilevato che detta riduzione viene riconosciuta ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, e pertanto deve essere iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa che non può eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, di dilazionare gli avvisi di pagamento della TARI, modificando le scadenze di pagamento e la relativa riscossione nei termini che seguono:

- Prima rata in acconto con scadenza 31/7/2020 pari al 35 % dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Seconda rata in acconto con scadenza 30/09/2020 pari al 35 % dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Terza rata di saldo con scadenza 30/11/2020 pari al 30% dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Rata in unica soluzione con scadenza 31/07/2020

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del _08-06-2020 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

UDITO l'intervento del consigliere Tognarelli

VISTO che la seduta di video conferenza viene interamente registrata ai sensi art. 52 bis del vigente regolamento del consiglio ;

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari zero e astenuti 3 (tre): Nesti, Tognarelli, Preti espressi per chiamata nominativa

DELIBERA

1) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, come elencate nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla presa d'atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 approvato da Atersir – secondo il metodo ARERA;

2) Di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 1) sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

3) Di introdurre, per l'anno 2020, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, una specifica riduzione della tassa per le utenze non domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali, artigianali e industriali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, riconoscendo una riduzione della TARI mediante la disapplicazione della tariffa ai giorni di effettiva chiusura, dietro presentazione di istanza da parte del contribuente;

4) Di stabilire che l'applicazione della suddetta riduzione sarà subordinata al rispetto delle seguenti modalità operative:

- la richiesta di riduzione dovrà essere presentata dall'interessato mediante istanza da redigersi su apposita modulistica messa a disposizione dall'ente sul proprio sito istituzione, e da trasmettersi per via telematica tramite posta elettronica certificata;
- nell'istanza, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del medesimo, dovrà essere necessariamente indicato il codice ATECO dell'impresa ed il periodo di chiusura obbligatoria osservata;
- le richieste dovranno pervenire entro il 20/06/2020, quelle che perverranno dopo tale termine si provvederà alla rettifica dell'avviso di pagamento entro i termini utili per la scadenza del primo acconto fissata al 31/07/2020;

5) Di disporre, per l'anno 2020, che la TARI venga riscossa nei termini che seguono:

- Prima rata in acconto con scadenza 31/7/2020 pari al 35 % dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Seconda rata in acconto con scadenza 30/09/2020 pari al 35 % dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Terza rata a saldo con scadenza 30/11/2020 pari al 30% dell'importo dovuto applicando le tariffe approvate con il presente atto;
- Rata unica soluzione con scadenza 31/07

5) Di dare atto che i mercati scoperti settimanali sono soggetti alla TARI giornaliera e che quindi l'importo annuo dovuto verrà ricalcolato sulla base dei giorni effettivi di presenza;

6) Di dare atto che la riduzione di cui sopra è stimata in € 17.000,00 e che sarà finanziata utilizzando i risparmi di spesa, capienti, derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui di cui all'art. 112 del DL 18/2020, convertito con modificazioni, nella L. 27/2020

7) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs. 267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi con la seguente votazione: favorevoli 7 (sette), contrari zero e astenuti 3 (tre): Nesti, Tognarelli, Preti espressi per chiamata nominativa

8) Di trasmettere a decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL SEGRETARIO
Fto Giampaolo Giovanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ___18-07-2020_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Annalisa Antonioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 06-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 06-06-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 08-06-2020

Il Revisore dei Conti
F.to Lorenza Ballotta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Li, 18-07-2020 Il responsabile dell'area amministrativa Annalisa Antonioni

